

Statuto dell'associazione
“Protect our Winters Italy”

Titolo I
Costituzione, obiettivo e scopo

Art.1 - Nome - Sede - Durata

1. ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e delle pertinenti disposizioni del Codice Civile applicabili alle associazioni, l'associazione non riconosciuta con la denominazione di "Protect our Winters Italy" d'ora in poi denominata anche "POW IT".
- 2 L'associazione ha sede nel comune di Appiano. Un possibile cambiamento della sede legale nel territorio del comune di Appiano non richiede una modifica degli statuti, a condizione che il comitato esecutivo abbia preso una decisione in tal senso e che il cambiamento sia stato successivamente comunicato alle autorità competenti.
3. l'associazione è attiva nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige. e intende continuare le sue attività anche in futuro. a livello nazionale e internazionale esercitare le sue attività
4. L'Associazione può stabilire Sezioni o Sedi Secondarie.
5. l'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”.

1. dopo l'istituzione del Registro Unificato Statale del Terzo Settore e dopo la registrazione dell'associazione nella relativa sezione del registro, il nome dell'associazione sarà "Protect our Winters Italy ODV" o "Protect our Winters Italy" organizzazione di volontariato".

Art.3 - Scopo e finalità

1. l'associazione è apartitica e aconfessionale; si basa sui principi di democrazia, partecipazione sociale e volontariato nella realizzazione delle sue attività istituzionali e associative.
2. L'associazione non persegue fini di lucro, civici, solidali e caritatevoli, svolgendo esclusivamente o principalmente una o più attività di interesse generale a favore di terzi.
3. l'associazione opera nei seguenti settori:
 - a) misure e servizi per la tutela e il miglioramento delle condizioni ambientali e per l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ad eccezione della raccolta e del riciclaggio regolarmente effettuati dei rifiuti urbani e speciali e dei rifiuti pericolosi; misure per la protezione degli animali e per la prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e) D.Lgs. 117/2017);
 - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h) D.Lgs. 117/2017);



c) promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti civili, sociali e politici e i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di cui al presente articolo nell'interesse generale, promuovendo le iniziative di pari opportunità e di mutuo soccorso, ivi comprese le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w) D.Lgs. 117/2017)

4. l'associazione si pone i seguenti obiettivi:

- Protezione della natura, dell'ambiente, del clima, del paesaggio con la sensibilizzazione del pubblico sui temi della protezione della natura, dell'ambiente, del clima, del paesaggio;
- Coordinamento degli sforzi da parte della società in materia di sostenibilità e cambiamento climatico;
- Consulenza e protezione dei consumatori

Art. 4 - Attività

1. al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) Cooperazione con i media, le istituzioni educative, le organizzazioni, le istituzioni e gli enti che si occupano di cambiamento climatico, sostenibilità, protezione dei consumatori, educazione popolare e protezione ambientale.;
- b) Dichiarazioni pubbliche e pubblicazioni;
- c) Organizzazione e realizzazione di campagne ed eventi di informazione pubblica,
- d) Partecipazione e realizzazione di misure educative sotto forma di seminari, conferenze e lezioni;
- e) Sostenere progetti e iniziative regionali per un approccio più sostenibile alla natura;
- f) Cooperazione con organizzazioni nazionali ed estere, anche attraverso il sostegno ideativo e finanziario di programmi e misure in relazione con le organizzazioni di volontariato e senza scopo di lucro;
- g) qualsiasi altra attività non specificamente menzionata in questo elenco, che sia comunque collegata alle attività sopra menzionate, nella misura in cui sia coerente con gli obiettivi istituzionali e possa contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

2. secondo l'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può svolgere anche altre attività che si discostano da quelle di interesse generale, purché siano accessorie e servano all'attività principale dell'associazione. La determinazione di queste ulteriori attività spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti per l'esercizio di tali attività nel suddetto Codice e nei regolamenti di attuazione del Codice, tenendo conto delle eventuali delibere dell'Assemblea Generale in materia.

3. l'associazione può anche effettuare raccolte pubbliche di fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei



limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dai relativi regolamenti di attuazione.

Capitolo II

Disposizioni relative all'appartenenza

Art. 5 - Disposizioni sul regolamento interno dell'associazione e sul regolamento interno

1. il regolamento interno dell'associazione e il regolamento interno si ispirano ai principi di democrazia, pari opportunità e pari diritti per tutti i membri; le cariche dell'associazione sono ricoperte da elezioni, tutti i membri possono essere nominati.

(2) Tutti i membri sono trattati allo stesso modo per quanto riguarda i loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 – Associati

1. Sono ammesse come associati dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si impegnano a perseguire gli obiettivi istituzionali dell'Associazione e che desiderano partecipare alla realizzazione di tali obiettivi.

2. possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altre istituzioni senza scopo di lucro, purché la loro quota non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. le organizzazioni sono rappresentate dal rispettivo rappresentante legale o da un'altra persona nominata dal Consiglio per rappresentarle.

4. l'appartenenza all'associazione è a tempo indeterminato e l'appartenenza non può essere limitata a un periodo di tempo specifico; tuttavia, il diritto di dimettersi rimane in ogni caso inalterato.

Art.7 - Procedura di ammissione

Per aderire all'associazione, il richiedente deve presentare una domanda scritta, via e-mail o tramite un modulo online, al consiglio, che è responsabile per decidere l'ammissione dei membri. In questa domanda, il richiedente deve anche impegnarsi ad accettare gli statuti dell'associazione e il regolamento interno e a rispettare le decisioni del consiglio direttivo e dell'assemblea generale e a partecipare alla vita dell'associazione.

2. il consiglio direttivo decide sull'accettazione o sul rifiuto della domanda di adesione entro 90 (novanta) giorni della presentazione della domanda. Il consiglio direttivo deve decidere sulla base di criteri non discriminatori e in conformità con gli obiettivi perseguiti e le attività svolte dall'associazione nell'interesse generale.

3. l'accettazione della domanda è comunicata al nuovo membro entro 30 (trenta) giorni della decisione; il nuovo socio deve essere iscritto nel libro dei soci.

4. ogni rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente per iscritto entro 30 (trenta) giorni della decisione. Il richiedente può ricorrere contro la decisione entro 30



(trenta) giorni Il richiedente può appellarsi contro la decisione all'Assemblea Generale Annuale presentando una domanda separata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica. Questa domanda deve essere inviata al Comitato Esecutivo con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che possa provarne la ricezione; l'Assemblea Generale successiva, debitamente convocata, deciderà sul ricorso ricevuto. Il richiedente ha in ogni caso diritto a un'audizione legale durante la riunione.

5. Le domande di adesione presentate da minorenni devono essere firmate da una persona che esercita la patria potestà. Il genitore che firma la domanda rappresenterà il figlio minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e sarà responsabile nei confronti di quest'ultima di tutti gli obblighi del socio minore.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati e partecipare a tutte le attività e iniziative dell'Associazione;
- c) ispezionare i libri contabili dell'Associazione. Per esercitare questo diritto, il membro deve presentare una richiesta esplicita di ispezione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo permette l'ispezione entro un massimo di 15 (quindici) giorni. L'ispezione avrà luogo presso la sede dell'Associazione in presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. I soci possono esercitare i diritti di socio dal momento della loro registrazione nel libro dei soci, a condizione che abbiano debitamente pagato la quota associativa entro quattro settimane dall'ammissione, ad eccezione del diritto di voto nell'assemblea generale, che è regolato nell'articolo 16, paragrafo 2 del presente statuto.

3. I soci hanno il compito di

- a) comportarsi in accordo con lo spirito e gli scopi dell'Associazione e di proteggere il nome dell'Associazione, sia nei loro rapporti reciproci che in quelli con gli organi dell'Associazione;
- b) rispettare gli statuti, l'eventuale regolamento interno e le risoluzioni degli organi dell'associazione;
- c) pagare la quota associativa nell'importo e nella forma stabiliti annualmente dal Consiglio.

4. Le azioni e le quote associative non sono né trasferibili né rivalutabili.

Art.9 - Motivi di cessazione dell'adesione

1. il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie. Ogni socio può dare un avviso scritto di dimissioni al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento. Le dimissioni hanno effetto immediato.
- b) in caso di mancato pagamento della quota associativa, ove previsto, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'anno finanziario. Il Consiglio Direttivo informerà tutti i membri di questo obbligo entro un periodo di tempo



ragionevole in modo che possano effettuare il pagamento. Il membro che perde la sua qualità di membro può presentare una nuova domanda di adesione in conformità con l'art. 7 del presente statuto. I membri onorari sono esenti da questo obbligo.

- c) A causa della morte e, nel caso di società, a causa dello scioglimento della società;
2. un membro può, d'altra parte, essere espulso dall'associazione per i seguenti motivi:
- a) a causa di un comportamento dannoso per gli scopi dell'associazione;
 - b) per ripetuta violazione dei doveri derivanti dallo statuto, dal regolamento interno o dalle risoluzioni degli organi dell'associazione;
 - c) per aver causato un danno materiale o morale sostanziale a danno dell'associazione.
3. L'esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo deve essere giustificata e comunicata per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni del giorno in cui viene presa la decisione. Il membro escluso può ricorrere contro la decisione entro 30 (trenta) giorni. Il membro escluso può appellarsi contro la decisione all'assemblea generale presentando una domanda separata. Questa domanda deve essere inviata al Consiglio Direttivo per posta raccomandata o in altra forma che possa provarne la ricezione; la prossima Assemblea Generale debitamente convocata deciderà quindi sul ricorso ricevuto. I ricorsi devono essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. Il membro che fa appello ha alla riunione diritto di essere ascoltato in ogni caso. Fino alla decisione dell'Assemblea Generale l'appartenenza del membro interessato dall'esclusione è considerata sospesa.
4. Un socio che si dimette o viene espulso non ha diritto al rimborso della quota associativa versata e non ha diritto ai beni dell'Associazione.

Capitolo III

Disposizioni relative alle cariche onorarie

Art. 10 - Volontari e lavoro volontario

- (1) I volontari sono persone fisiche che condividono gli obiettivi dell'associazione e che decidono liberamente di svolgere la loro attività personalmente, volontariamente e su base volontaria senza scopo di lucro (nemmeno indirettamente) esclusivamente per fini di solidarietà.
2. l'associazione deve registrare i volontari (soci o non soci) che svolgono la loro attività non solo occasionalmente in un registro separato.
3. l'associazione deve anche stipulare un'assicurazione contro gli infortuni e la salute e un'assicurazione di responsabilità civile per i suoi volontari.
4. In nessun caso può essere pagata una remunerazione per il lavoro volontario, nemmeno dal beneficiario dell'aiuto. I volontari possono essere rimborsati solo per le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e che devono essere documentate con precisione; il rimborso delle spese è soggetto all'approvazione del Consiglio ed entro i limiti da esso stabiliti.



Art. 11 - Volontari e personale pagato

1. l'attività di volontariato non è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo né con altri rapporti di lavoro remunerati con l'organizzazione di cui il volontario è membro o nel cui ambito esercita la sua attività di volontariato.
2. L'Associazione, per lo svolgimento delle sue attività di interesse generale, si avvale principalmente del lavoro volontario dei propri membri o di persone appartenenti alle organizzazioni associate.
3. l'associazione può impiegare personale o assumere i servizi di lavoratori autonomi o altri servizi nella misura necessaria al buon funzionamento o al miglioramento o alla specializzazione del suo servizio. Il numero di dipendenti impegnati nelle attività dell'associazione non deve in nessun caso superare il 50% (cinquanta per cento) del numero di volontari.

Capitolo IV

Organi dell'associazione

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo nominato al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'organo di controllo nominato quando si verificano le circostanze previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

(2) I membri degli organi direttivi dell'Associazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile, non possono percepire alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della funzione.

3. nessuna condizione o restrizione può essere imposta per l'elezione degli organi dell'associazione; l'elezione si svolge secondo il principio del libero e più completo esercizio del diritto di voto e di candidatura.

Art.13 - L'Assemblea Generale: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composta da tutti i membri che hanno debitamente pagato la quota associativa annuale, se presente.

Ogni membro può partecipare alla riunione di persona o essere rappresentato da un altro membro per delega. La delega deve essere concessa e firmata per iscritto e deve contenere il nome del membro rappresentato e il nome della persona autorizzata. È consentita una sola delega per membro.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione sulla base di una corrispondente risoluzione del Consiglio almeno una volta all'anno per



l'approvazione dei conti annuali. La riunione può anche essere convocata come segue:

- a) sulla base di una mozione motivata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) sulla base di una proposta motivata al Consiglio Direttivo sostenuta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), il presidente deve convocare l'assemblea generale; l'assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni della richiesta. Se il presidente non riesce a convocare la riunione entro il periodo specificato, l'organo di controllo, se nominato, agisce al suo posto e convoca la riunione senza indugio.

4. l'avviso di convocazione deve essere ricevuto dai membri per iscritto tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e i punti all'ordine del giorno da discutere. La seconda convocazione deve essere programmata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. la riunione può anche essere tenuta in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che possano seguire la discussione in tempo reale e partecipare alla discussione degli argomenti in discussione e alla votazione. Il luogo della riunione è quello in cui si trova il presidente e dove deve essere presente anche il segretario per consentire la stesura e la firma del verbale nell'apposito libro. Se durante la riunione si verifica un'interruzione della connessione, la riunione viene dichiarata interrotta dal presidente o dal suo vice. Le decisioni prese fino all'interruzione rimangono valide.

(6) L'Assemblea Generale sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro membro nominato dall'Assemblea Generale.

7. le discussioni e le risoluzioni dell'assemblea generale devono essere riassunte in un verbale firmato dal presidente e dal segretario appositamente nominato. I verbali saranno inseriti nel libro dei verbali e delle risoluzioni dell'Assemblea Generale conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: poteri e quorum

1. l'assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- a) Approvazione dei conti annuali preparati dal comitato esecutivo;
- b) Approvazione del programma annuale e pluriennale di attività, se presente, preparato dal Consiglio Direttivo;
- c) Approvazione del bilancio sociale, se presente, preparato dal Consiglio Direttivo;
- d) Determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo, elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) Elezione e revoca dell'organo di controllo se si verificano le circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;



- f) Elezione e revoca dell'organo di controllo al verificarsi delle soglie previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) Decisione sui ricorsi contro il rifiuto della domanda di adesione o contro l'esclusione dall'Associazione;
- h) Approvazione di qualsiasi statuto e altri regolamenti sul funzionamento dell'Associazione preparati dal Consiglio Direttivo;
- i) Adozione di una risoluzione sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e presentazione dell'azione di responsabilità nei confronti di queste persone;
- j) Risoluzione sul discarico del Consiglio Direttivo;
- k) Adozione di risoluzioni sulla quota associativa annuale;
- l) Risoluzione, basata su una proposta del Consiglio Direttivo, per premiare le persone che hanno reso servizi eccezionali per quanto riguarda gli obiettivi dell'Associazione;
- m) Approvare risoluzioni su tutti gli altri punti elencati nell'ordine del giorno o su questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altri organi dell'Associazione.

2. l'assemblea generale ordinaria costituisce un quorum in prima convocazione, se è presente la metà dei membri più 1 socio; in seconda convocazione, l'assemblea costituisce un quorum indipendentemente dal numero di membri presenti.

3. le risoluzioni dell'assemblea generale ordinaria devono essere adottate - sia in prima che in seconda convocazione - dalla maggioranza dei membri presenti.

Art. 15 - Assemblea generale straordinaria: poteri e quorum

1. l'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Risoluzione sulle proposte di modifica degli articoli dell'Associazione;
- b) Risoluzioni sullo scioglimento, trasformazione, fusione o divisione dell'Associazione.

2. per le modifiche agli Statuti, l'Assemblea Generale Straordinaria avrà un quorum: in prima convocazione, se almeno 3/4 (tre quarti) dei membri sono presenti; prende le sue risoluzioni con il consenso della maggioranza dei membri presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria costituisce un quorum se almeno metà dei membri più uno sono presenti; prende le sue decisioni con il consenso della maggioranza dei membri presenti.

3. lo scioglimento dell'associazione e il trasferimento dei suoi beni sarà deciso dall'assemblea generale straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri. Questo quorum si applica anche alla trasformazione, fusione o divisione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea Generale: regole di voto

1. Ogni socio ha un voto.



2. hanno diritto di voto i membri che sono registrati nel libro dei soci da almeno tre mesi. 3 (tre) mesi¹ nel libro dei soci, a condizione che abbiano pagato la quota associativa annuale, se presente. I membri che non sono stati registrati per almeno 3 (tre) mesi iscritti nel libro dei soci possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e senza diritto di eleggibilità e senza diritto di voto; non vengono presi in considerazione nel calcolo del quorum.

3. il diritto di voto è concesso automaticamente al membro minorenni solo nella prima riunione tenuta dopo che il membro ha raggiunto la maggiore età. Il genitore che rappresenta il membro minorenni non ha diritto di voto né di candidarsi alle elezioni. I membri minori non vengono presi in considerazione nel calcolo del quorum.

4. le votazioni sono normalmente effettuate in modo aperto; una votazione segreta deve essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti deve richiedere uno scrutinio segreto. L'elezione per ricoprire le cariche dell'Associazione e le votazioni riguardanti le persone avverranno a scrutinio segreto.

Art.17 - Il consiglio direttivo: composizione e durata del mandato

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea Generale tra i membri che hanno debitamente pagato la quota associativa prevista. Il numero dei membri del Comitato Esecutivo può, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina e nelle successive elezioni, variare tra 3 (tre) e 7 (sette) . I primi membri del Consiglio sono nominati nell'atto di costituzione.

2. non possono essere eletti nel consiglio e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti totali o parziali, i falliti o i condannati ad una pena che comporti, anche temporaneamente, l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare funzioni direttive.

3. i soci del consiglio rimangono in carica per 3 (tre) anni in carica e può essere rieletto. Almeno 30 (trenta) giorni prima della fine del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art.18 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto

1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo lo richiedono.

2. la riunione è convocata mediante avviso scritto, che deve essere ricevuto dai membri del consiglio almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione del Consiglio. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e i punti dell'ordine del giorno da discutere.

3. se tutti i membri del consiglio partecipano alla riunione del Consiglio, la riunione è valida anche se non è stata formalmente convocata o se non è stato rispettato il periodo di preavviso.

¹.



4. Il consiglio direttivo può anche tenere la sua riunione per videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale.
5. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, il consiglio è presieduto da un altro membro scelto tra i membri del consiglio presenti.
6. le riunioni del consiglio direttivo sono regolarmente costituite quando è presente la maggioranza dei membri; le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Le deleghe non sono ammesse.
7. Le votazioni sono aperte, ad eccezione delle votazioni riguardanti le persone; in questi casi si procede a scrutinio segreto.
8. I verbali delle riunioni del consiglio sono redatti separatamente e firmati dal presidente e dal segretario appositamente nominato. I verbali saranno inseriti nel libro dei verbali delle riunioni e delle risoluzioni del Consiglio tenuto presso la sede dell'Associazione.

Art.19 - Poteri del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare, ha i seguenti compiti:
 - a) Preparazione dei conti annuali, che saranno presentati all'assemblea generale per l'approvazione;
 - b) Elaborare un programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - c) Preparazione di un eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - d) Nomina del presidente, del vicepresidente e del segretario dell'associazione;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei membri;
 - f) Redigere un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - g) Adozione di risoluzioni sulla convocazione dell'Assemblea Generale;
 - h) Decidere su eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, nonché sulla collaborazione con dipendenti e consulenti esterni e nominare eventuali amministratori delegati a rappresentare secondo il regolamento interno;
 - i) Conferma o rifiuto delle misure di emergenza prese dal presidente;
 - j) Tenere i libri contabili dell'Associazione;
 - k) Decisione sull'eventuale esercizio di ulteriori attività e prova che si tratta di attività secondarie di natura strumentale e secondaria rispetto all'attività esercitata nell'interesse generale.
 - l) Approvazione di tutte le altre misure assegnate al Consiglio Direttivo secondo i presenti Statuti o il regolamento interno;
 - m) Approvare tutte le misure e i passi necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e per la gestione e il corretto funzionamento dell'Associazione.



2. Il Consiglio può concedere a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti legali o tipi di atti legali in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il segretario si occuperà in generale della tenuta dei libri dell'associazione e svolgerà i compiti che gli verranno assegnati dal comitato esecutivo o dal presidente.

Art.20 - Il presidente: poteri e durata del mandato

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in tribunale.

2. il Presidente è nominato tra i membri del Consiglio.
3. Il Presidente può essere rimosso dal Consiglio secondo le stesse procedure previste per la sua elezione.
4. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio esecutivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della gestione e del buon andamento dell'Associazione e ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) firma gli scritti e i documenti che vincolano l'Associazione sia verso i membri che verso i terzi;
 - b) assicura l'attuazione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio;
 - c) approva misure urgenti come richiesto e le presenta entro 15 (quindici) giorni il Consiglio di Amministrazione per la conferma;
 - d) convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.
6. in caso di assenza o incapacità, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Se anche il vicepresidente è assente o impedito, il consiglio esecutivo delega espressamente questo compito ad un altro membro del consiglio esecutivo.

Art.21 - Motivi di abbandono del Consiglio e sostituzione dei membri del Consiglio

1. la carica di membro del Consiglio di Amministrazione termina per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni, che devono essere indirizzate per iscritto al Consiglio Esecutivo;
 - b) Licenziamento da parte dell'assemblea generale ordinaria;
 - c) successivo verificarsi di motivi di incompatibilità secondo l'art. 17, comma 2 del presente statuto;
 - d) Perdita della qualità di socio dopo il verificarsi di uno o più dei motivi menzionati nell'Art. 9 di questo statuto.
2. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo si dimettono dall'incarico per uno o più dei motivi di cui sopra, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione sulla base della lista dei membri non eletti stilata durante l'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo subentranti rimarranno in carica fino alla prima Assemblea Generale ordinaria, che dovrà decidere sulla loro conferma in carica. Se sono confermati, rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'attuale Consiglio Esecutivo. Se il membro del Comitato Esecutivo che gli succede non viene confermato, se la lista dei non eletti è esaurita o se non ci sono non eletti, il Comitato Esecutivo provvede alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione, che deve



essere confermata dalla prima Assemblea Generale ordinaria. Se non c'è conferma da parte dell'Assemblea Generale, si terrà una nuova elezione. I membri del Consiglio Direttivo che succedono in questo modo rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'attuale Consiglio Direttivo. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea Generale, i membri del Consiglio cooptati non hanno diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

3. se la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo lascia la carica, il mandato dell'intero Comitato Esecutivo termina. Il Presidente o in alternativa il membro più anziano del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Generale Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mandato per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi membri del Consiglio, i membri ritirati rimangono in carica per la gestione ordinaria.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata del mandato e funzionamento

1. se nominato, l'organo di controllo sarà composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea generale, ma non necessariamente tra i membri. Almeno uno dei membri deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

2. l'organo di controllo rimane responsabile di 4 (quattro) anni in carica e può essere rieletto.

3. l'organo di controllo elegge un presidente tra i suoi membri.

4. l'organo di controllo redige un verbale delle proprie attività, che sarà poi inserito nel libro dei verbali delle riunioni e delle risoluzioni di questo organo conservato presso la sede dell'Associazione.

5. se uno o più membri dell'organo di controllo si dimettono dalla carica per dimissioni o per altri motivi prima della scadenza del mandato, saranno sostituiti da nuove elezioni da parte dell'Assemblea Generale.

I membri dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti e svolgere le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non possono ricoprire nessun'altra carica nell'Associazione.

Art.23 - Poteri dell'organo di controllo

1. l'organo di controllo ha i seguenti compiti:

- a) Controllo del rispetto della legge e degli statuti e controllo dell'osservanza dei principi di buona amministrazione;
- b) Controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo e contabile dell'Associazione e il suo corretto funzionamento;
- c) Controllo della contabilità;
- d) Compiti di controllo del rispetto degli obiettivi della società civile, della solidarietà e del non profit, con particolare riguardo alle disposizioni degli art. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) Conferma che l'audit sociale è stato preparato in conformità con le linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice. I risultati di questa attività di controllo devono essere riportati nella dichiarazione sociale, se preparata;



f) Partecipazione alle assemblee generali in cui viene presentato il rapporto annuale; diritto di partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

2. nei casi previsti dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può anche effettuare la verifica.

3. l'organo di controllo ha accesso ai documenti dell'associazione rilevanti per l'esercizio del suo mandato. Può ispezionare o effettuare controlli in qualsiasi momento e, a tal fine, può interrogare i membri del consiglio sull'andamento delle attività dell'associazione o su affari specifici.

Art.24 - L'organo di controllo

Se nominato, l'organo di revisione sarà composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea generale, ma non necessariamente tra i membri. I membri dell'organo di revisione devono essere registrati nel registro dei revisori.

2. l'organo di controllo rimane in carica per 4 (quattro) anni in carica e può essere rieletto.

3. l'organo di revisione elegge un presidente tra i suoi membri.

4. l'organo di revisione ha il compito di effettuare la revisione del bilancio.

5. l'organo di revisione redige un verbale delle proprie attività, che sarà poi inserito nel libro dei verbali delle riunioni e delle risoluzioni di tale organo conservato presso la sede dell'Associazione.

6. se uno o più membri dell'organo di revisione si dimettono dalla carica per dimissioni o per altri motivi prima della scadenza del mandato, sono sostituiti dall'assemblea generale mediante nuove elezioni.

I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti e svolgere le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non possono ricoprire nessun'altra carica nell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi dell'associazione

1. oltre all'associazione stessa, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione sono responsabili personalmente e solidalmente per gli obblighi dell'associazione.

2. i soci del consiglio direttivo, gli amministratori delegati, i membri dell'organo di controllo e l'organo di revisione (se nominato) sono responsabili nel senso delle disposizioni sulla responsabilità nelle società per azioni - in quanto compatibili - verso l'organizzazione, i creditori dell'associazione, i fondatori, i membri e i terzi.

Capitolo V

Libri dell'associazione

Art.26 - Libri e registri dell'associazione

1. l'associazione è obbligata a tenere i seguenti libri:

a) Libro dei soci;



- b) Libro dei verbali e delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
 - c) Libro dei verbali delle riunioni e delle risoluzioni del Consiglio di Amministrazione;
2. l'associazione deve tenere un registro dei verbali delle riunioni e delle risoluzioni dell'organo di controllo quando tale organo viene nominato.
 3. L'Associazione deve anche tenere un registro dei verbali delle riunioni e delle risoluzioni dell'Organo di Revisione quando questo viene nominato.
 4. l'associazione deve tenere un registro dei volontari.

Capitolo VI

Disposizioni relative al patrimonio dell'Associazione e ai conti annuali

Art.27 - Destinazione del patrimonio dell'associazione ed assenza di scopo di lucro

- (1) Il patrimonio dell'Associazione sarà utilizzato per lo svolgimento delle sue attività statutarie ed esclusivamente per la realizzazione dei suoi obiettivi di società civile, solidarietà e non profit.
2. è vietata la distribuzione - anche in modo indiretto - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve con qualsiasi denominazione ai fondatori, ai soci, ai dipendenti e ai collaboratori, ai membri del consiglio direttivo e ai membri degli altri organi dell'associazione, anche in caso di dimissioni o in tutti gli altri casi in cui un soggetto cessa di far parte dell'associazione.

Art.28 - Fondi

1. l'associazione ottiene i fondi per l'organizzazione dell'associazione e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
 - a) Tasse d'ingresso e quote associative;
 - b) contributi pubblici, contributi di privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Reddito patrimoniale;
 - e) Raccolta di fondi;
 - f) Rimborsi nell'ambito di accordi;
 - g) Ricavi da attività svolte nell'interesse generale e da altre attività secondo l'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) qualsiasi altro reddito consentito dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni pertinenti.
2. per le attività svolte nell'interesse generale, l'associazione può ricevere un'indennità per le spese sostenute in modo dimostrabile, nella misura in cui questa attività non sia svolta come un'attività secondaria che serve lo scopo dell'associazione con le restrizioni secondo l'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.29- Conti annuali



1. l'anno commerciale è il Anno solare.

Alla fine di ogni anno finanziario, il Comitato Esecutivo prepara i conti annuali per l'approvazione dell'Assemblea Generale. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio, ma in ogni caso in tempo per garantire l'approvazione dei conti annuali entro il 30 giugno.

3. i conti annuali devono essere 8 (otto) giorni depositato presso la sede legale dell'Associazione prima dell'Assemblea Generale convocata per la sua approvazione; ogni membro può ispezionare il documento su richiesta scritta.

Capitolo VII

Scioglimento dell'Associazione e trasferimento dei beni

Art.30 - Scioglimento dell'Associazione e trasferimento dei beni

1. lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Generale Straordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri.

2. l'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide sulla destinazione del patrimonio residuo, che - previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva ogni altra destinazione prevista dalla legge - deve essere destinato ad altri enti del terzo settore; se l'assemblea non designa tali enti, il patrimonio - come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore - va alla Fondazione Italia Sociale.

Capitolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 - Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica il Codice del Terzo Settore e i suoi regolamenti di attuazione e, ove compatibile, il Codice Civile e i suoi regolamenti di attuazione.

